

UNIVERSITA' DEGLI STUDI MAGNA GRÆCIA DI CATANZARO

Scuola di Farmacia e Nutraceutica

REGOLAMENTO DIDATTICO del CORSO DI LAUREA in Biotecnologie Molecolari per la Medicina Personalizzata (BioMolMP) – Classe LM-9 ai sensi del D.M. 270/2004 e ss.mm. e ii.

Art. 1

Finalità

- a. Il Corso di Laurea Magistrale (CdLM) in BioMolMP (Classe LM-9) è attivato presso la Scuola di Farmacia e Nutraceutica.
- b. Il presente Regolamento Didattico (RD) definisce i contenuti didattici e gli aspetti organizzativi del CdLM in BioMolMP, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del D.M. n. 6/2019 e dal vigente Regolamento Didattico di Ateneo (RDA).
- c. Il CdLM in BioMolMP è di durata biennale.

Art. 2

Contenuti del RD del CdLM

1. Il RD del CdLM in BioMolMP definisce:
 - a. le modalità di articolazione degli insegnamenti, con le indicazioni dei Settori Scientifico Disciplinari (SSD) e delle altre attività formative;
 - b. gli obiettivi formativi specifici, il riconoscimento e l'assegnazione di crediti formativi universitari (CFU) e le eventuali propedeuticità di ogni attività formativa;
 - c. i *curricula* offerti agli studenti e le regole di presentazione e approvazione dei *curricula* individuali;
 - d. le conoscenze indispensabili richieste per l'accesso, le modalità di verifica delle stesse e le modalità di assolvimento del debito formativo;
 - e. la tipologia delle forme didattiche, eventualmente anche a distanza, quelle degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
 - f. le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;
 - g. l'eventuale numero minimo di CFU da acquisire per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo;
 - h. le forme di tutorato;
 - i. le modalità di frequenza per gli studenti a tempo parziale, prevedendo, eventualmente, forme di supporto didattico integrativo;
 - j. le modalità di individuazione, per una specifica attività, della struttura o della persona che ne assume la responsabilità;
 - k. i criteri per il riconoscimento dei CFU acquisiti in altri Corsi di Laurea, triennali o magistrali, sia dell'Università degli Studi Magna Græcia che di altre Università;
 - l. le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
2. Il RD è deliberato ed approvato con le procedure previste dall'art. 8, comma 1, del RDA.

Art. 3
Organi del CdLM

1. Sono organi del CdLM:
 - a. il Consiglio del CdLM;
 - b. il Gruppo di Gestione Qualità (GGQ);
 - c. il Tavolo Tecnico (TT);
 - d. le Commissioni.

Art. 4
Il Consiglio del CdLM

1. Il CdLM in BioMolMP è retto dal Consiglio del CdLM, al quale spettano, nel rispetto e in esecuzione delle linee progettuali e strategiche delle strutture didattiche, i seguenti compiti:
 - a. proporre al Consiglio della struttura didattica di riferimento il Regolamento del corso di studio;
 - b. eleggere il Presidente, tra i professori e ricercatori di ruolo a tempo pieno;
 - c. esprimere pareri e formulare proposte su ogni questione attinente al corso di studio, compresa l'attivazione e la copertura degli insegnamenti nonché le innovazioni e/o modifiche dell'offerta formativa;
 - d. formulare proposte e pareri in ordine alle modifiche dello Statuto e del Regolamento didattico generale di Ateneo, attinenti al corso di studio interessato;
 - e. promuovere la migliore organizzazione delle attività didattiche, il miglioramento della qualità degli studi, il potenziamento dell'internazionalizzazione e dei servizi di orientamento e tutorato;
 - f. coordinare le attività di insegnamento e di studio per il conseguimento degli obiettivi formativi previsti dagli ordinamenti didattici;
 - g. formulare le proposte finalizzate all'attuazione degli obiettivi del sistema di Assicurazione della Qualità (AQ) nell'ambito del corso di studio;
 - h. esaminare ed approvare i piani di studio degli studenti;
 - i. disciplinare la costituzione delle commissioni di verifica del profitto degli studenti e dell'esame di laurea;
 - j. istituire il gruppo di qualità che sovrintende alle politiche di qualità del corso;
 - k. approvare le schede di monitoraggio e i rapporti di riesame;
 - l. svolgere ogni altro compito previsto dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
2. Il Consiglio invia annualmente al Consiglio della Scuola di Farmacia e Nutraceutica la proposta di programmazione didattica per ciascun anno accademico.
3. Il Consiglio del CdLM provvede, altresì, ad indicare i componenti del Gruppo Gestione Qualità, di cui fanno parte d'ufficio il Presidente e il Vice Presidente, che verifica la qualità delle attività didattiche e formative del CdLM, presentando in Consiglio di CdLM i

documenti e le relazioni richieste annualmente ai fini dei processi di autovalutazione e di assicurazione della qualità (AVA), per quanto di competenza, e proponendo le conseguenti azioni volte a migliorare la qualità medesima.

4. Il Consiglio del CdLM può istituire un TT composto da docenti e da esponenti del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con compiti consultivi attinenti alla definizione e alla modifica dei percorsi formativi e al monitoraggio degli sbocchi occupazionali.
5. Il Consiglio del CdLM può nominare al proprio interno Commissioni a cui delegare stabilmente compiti definiti.
6. Lo svolgimento delle sedute del Consiglio del CdLM può avvenire anche per via telematica.

Art. 5

Composizione del Consiglio del CdLM

1. Fanno parte del Consiglio del CdLM, con diritto di voto, i Professori e i Ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo, i Ricercatori di tipo A e B dell'Ateneo, i Professori che svolgono la propria attività didattica e di ricerca presso l'Università di Catanzaro ai sensi dell'Art. 6, comma 11 della Legge 240/2010, che siano responsabili di insegnamenti o moduli presso il CdLM, nonché i rappresentanti degli studenti iscritti regolarmente al CdLM in BioMolMP nella misura del 15 per cento dei componenti effettivi, con arrotondamento all'unità superiore, fino a un massimo di due studenti. Alle sedute del Consiglio del CdLM partecipano, altresì, con voto consultivo, i professori a contratto e i professori supplenti. Fa parte del Consiglio del CdLM anche il personale tecnico amministrativo (TA), impegnato nella gestione del CdLM, con voto consultivo.
2. La rappresentanza studentesca è nominata dai rappresentanti degli studenti in Senato Accademico tra gli studenti iscritti al CdLM, nel rispetto della parità di genere.
3. Il Consiglio del CdLM è presieduto da un professore o da un ricercatore di ruolo a tempo pieno, che ha il titolo di Presidente.
4. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta e con voto segreto nel corso della prima seduta assembleare convocata di norma dal decano compreso tra gli aventi diritto al relativo voto con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di parità, con maggiore anzianità anagrafica, un mese prima della scadenza del mandato del Presidente in carica.
5. Entro sette giorni dalla convocazione delle elezioni, gli interessati dovranno presentare la propria candidatura presso la Direzione Generale. Le elezioni dovranno essere svolte dal 15° al 30° giorno dalla data di convocazione.
6. Il Presidente dura in carica tre anni; il relativo mandato è rinnovabile, senza limiti. La carica di Presidente è incompatibile con le seguenti cariche: Rettore, Componente del Consiglio di Amministrazione, Direttore di Dipartimento, Coordinatore del Nucleo di Valutazione, Coordinatore del Presidio di Qualità.
7. Il Presidente non può essere contemporaneamente Presidente di altri Corsi di Studio.
8. L'elettorato passivo per la carica di Presidente del Consiglio del CdLM è riservato a docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

Art. 6

Compiti del Presidente e norme di funzionamento del Consiglio del CdLM

1. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio del CdLM nel rispetto di quanto prescritto dal regolamento di Ateneo, ne fissa l'ordine del giorno e ne attua le deliberazioni, sovrintende alle attività del corso.
2. Ciascun Presidente può nominare, fra i docenti di ruolo del CdLM, un Vice Presidente, che lo supporti nello svolgimento delle attività e ne assuma le funzioni in caso di assenza o impedimento ed, eventualmente, può nominare un coordinatore di anno.
3. Il Presidente verifica ed, eventualmente, propone i correttivi ai programmi degli insegnamenti, laddove ritenuti non conformi agli obiettivi formativi o non proporzionati ai CFU attribuiti all'insegnamento; verifica la presenza dei docenti affidatari sia alle lezioni sia agli esami e segnala eventuali inadempienze alle strutture didattiche per i provvedimenti conseguenti; verifica che le modalità di svolgimento degli esami siano conformi alla SUA-CdS e che i contenuti delle domande rientrino nel programma; discute con i singoli docenti le valutazioni degli studenti al fine di superare le eventuali criticità.
4. Il mandato del Presidente può essere revocato con voto di sfiducia della maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto di voto, manifestato in un Consiglio del CdLM convocato, da almeno un terzo dei suoi componenti con diritto di voto.
5. Le sedute del Consiglio del CdLM – che, in caso di necessità o urgenza, possono tenersi anche in via telematica – sono valide solo se presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente e se vi partecipa la maggioranza dei componenti con diritto di voto. Ai fini dell'accertamento della maggioranza, non devono essere computati gli assenti giustificati. Il numero dei presenti non può essere comunque inferiore ad un terzo degli aventi diritto al voto. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, occorre procedere ad una nuova convocazione.
6. Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, di norma, per via telematica. La convocazione deve avvenire almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta. In caso di urgenza, tale termine può essere congruamente ridotto.
7. Il Consiglio può essere convocato, altresì, in seduta straordinaria, per discutere di problemi di particolare urgenza o importanza, su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei suoi Componenti o per iniziativa del Responsabile della struttura didattica. L'adunanza è valida se vi partecipa la maggioranza degli aventi diritto al voto.
8. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei partecipanti, salvo che per determinati argomenti sia diversamente disposto.
9. Il Consiglio designa, tra i docenti di ruolo, un Segretario che coadiuva il Presidente e cura la verbalizzazione delle sedute. Nel caso di assenza o impedimento del Segretario designato, sarà il Presidente ad indicare, di volta in volta, il Componente che dovrà assumerne le funzioni. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale.
10. Il Presidente, se non eletto nel Consiglio della Scuola di Farmacia e Nutraceutica, ha diritto a partecipare senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Scuola quando si discutano argomenti inerenti al corso da lui presieduto.

Art. 7

Struttura e organizzazione del CdLM

Il CdLM è organizzato e gestito, oltre che dagli articoli che seguono, dai seguenti atti:

1. Ordinamento didattico del CdLM che definisce la struttura e l'organizzazione del CdLM, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D.M. n. 270/2004.
2. Quadro degli insegnamenti e delle attività formative, che definisce gli obiettivi specifici e l'articolazione delle attività didattiche che determinano le modalità organizzative del CdLM, con particolare riguardo alla distribuzione degli insegnamenti nei due anni.
3. Criteri e procedure che gli studenti devono seguire nello svolgimento di alcune attività formative ai fini di un corretto funzionamento del CdLM e di un proficuo livello di apprendimento.

Art. 8

Conseguimento del titolo di studio

1. Per conseguire la Laurea lo studente deve acquisire 120 CFU previsti dall'ordinamento didattico del CdLM.
2. La durata normale del CdLM è di due anni.

Art. 9

Iscrizione al CdLM

1. La modalità d'immatricolazione al CdLM è proposta dal Consiglio del CdLM al Consiglio della Scuola di Farmacia e Nutraceutica e pubblicizzata, dopo l'approvazione della stessa, sul portale della Scuola di Farmacia e Nutraceutica;
2. L'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in BioMolMP presuppone il possesso di due diversi requisiti:
 - (a) il possesso del diploma di laurea di 1° livello conseguito presso una Università Italiana in una delle classi indicate di seguito ovvero il possesso di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo:
 - classe L-2 Biotecnologie (D.M. 270/04)
 - classe 1 Biotecnologie (D.M. 509/99)
 - classe L-13 Scienze Biologiche (D.M. 270/04)
 - classe 12 Scienze Biologiche (D.M. 509/99)
 - classe LM-13 Farmacia (D.M. 270/04)
 - classe LM-13 Farmacia (D.M. 509/99)
 - classe LM-41 Medicina e Chirurgia (D.M. 270/04)
 - classe 46S Medicina e Chirurgia (D.M. 509/99)
 - classe L/SNT3 Dietista (D.M. 270/04)
 - classe L-38 Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali (D.M. 270/04)

(b) avere acquisito almeno 40 CFU ripartiti tra i seguenti settori scientifico-disciplinari:

- BIO/09 Fisiologia
- BIO/10 Biochimica
- BIO/11 Biologia molecolare
- BIO/12 Biochimica clinica e biologia molecolare clinica
- BIO/13 Biologia applicata
- BIO/14 Farmacologia
- BIO/18 Genetica
- CHIM/01 Chimica analitica
- CHIM/06 Chimica organica
- MED/03 Genetica medica
- MED/04 Patologia generale
- MED/05 Patologia clinica
- MED/07 Microbiologia e microbiologia clinica
- FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina)
- MAT/06 Probabilità e statistica matematica
- MED/49 Scienze tecniche dietetiche applicate
- VET/02 Fisiologia veterinaria
- VET/05 Malattie infettive degli animali domestici
- VET/06 Parassitologia e malattie parassitarie degli animali
- VET/07 Farmacologia e tossicologia veterinaria

3. Per la valutazione della personale preparazione è prevista una verifica effettuata, dopo l'immatricolazione, da un'apposita Commissione nominata in seno al Consiglio del CdLM. Tale verifica si avvale di una prova scritta consistente di 60 quesiti a risposta multipla su argomenti di base nell'ambito delle Biotecnologie mediche (Chimica, Biochimica, Biologia molecolare, Biologia applicata, Genetica, Microbiologia, Patologia generale, Immunologia, Farmacologia).
- a. per superare la prova è necessario rispondere correttamente ad almeno il 50% delle domande.
 - b. la Commissione fissa annualmente un calendario di prove per lo svolgimento dei test di verifica dell'adeguatezza della preparazione personale che verrà dettagliato nel bando di ammissione e sulla pagina web del CdLM.
 - c. in caso di esito negativo, sarà possibile per il candidato ripetere la prova in qualsiasi delle date successive. La validità della prova è limitata all'anno solare in cui è sostenuta.
 - d. possono sostenere la prova anche gli studenti ancora laureandi. In caso di superamento della stessa, questi ultimi vengono ammessi con riserva fino alla presentazione del certificato di laurea entro i termini previsti dalla scadenza per l'immatricolazione.
 - e. possono partecipare alle lezioni anche coloro che non abbiano ancora formalizzato l'immatricolazione.
4. Contestualmente alla verifica della preparazione personale, i candidati verranno, infine, valutati per il possesso di un adeguato livello della lingua inglese (è richiesto almeno il livello B2) tramite un colloquio basato sulla lettura e traduzione di un articolo scientifico.
5. Nell'eventualità che dalla verifica emergano carenze nella preparazione, il CCdS, su

proposta della Commissione, individua percorsi integrativi all'interno della laurea magistrale dipendenti dal risultato della verifica della personale preparazione, che devono comunque condurre al conseguimento della laurea magistrale con 120 CFU, senza attività formative aggiuntive.

6. In base alla Legge n. 33 del 12 aprile 2022 e al successivo D.M. di attuazione n. 930/2022, uno studente può iscriversi contemporaneamente a due diversi CdS, anche qualora iscritto ad altre Università, Scuola o Istituto Superiore ad ordinamento speciale, purché i CdS appartengano a classi di laurea diverse, conseguendo due titoli di studio distinti.
7. L'iscrizione a due CdS appartenenti a classi di laurea diverse è consentita qualora i due CdS si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda al RDA.
8. Ai fini della doppia iscrizione è istituita una Commissione all'interno del CdS che, acquisita la documentazione utile dalla Segreteria Studenti, valuta l'accoglimento della domanda di iscrizione in base alle disposizioni di legge in materia, in vigore alla data di richiesta dell'iscrizione.

Art. 10

Organizzazione della didattica

1. Il CdLM è articolato in periodi didattici semestrali.
2. I corsi del CdLM sono integrati e fanno parte della Commissione d'esame tutti i Docenti del corso.
3. La frequenza degli studenti ai corsi del CdLM non è obbligatoria.
4. L'unità di misura del lavoro richiesto allo Studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dall'Ordinamento didattico per conseguire il titolo di studio è il Credito Formativo Universitario (CFU).
5. Ad ogni CFU corrispondono 25 ore di lavoro dello studente comprensive delle:
 - a. ore di lezione;
 - b. ore di attività didattica tutoriale;
 - c. ore di seminario;
 - d. ore di studio autonomo necessarie per completare la sua formazione.
6. I crediti formativi corrispondenti a ciascun corso di insegnamento vengono acquisiti dallo Studente con il superamento del relativo esame.
7. Per la preparazione della Tesi sono, infine, attribuiti 10 CFU.

Art. 11

Tutorato didattico

1. Il CCdS designa tra i Docenti le figure dei Tutor finalizzate a supportare gli Studenti con un'attività di orientamento per la scelta:
 - a. dei laboratori per lo svolgimento del tirocinio e della tesi;
 - b. delle attività formative a scelta dello studente

Art. 12

Accesso per trasferimento ovvero per passaggio da altri CdLM

1. L'iscrizione al CdLM può essere richiesta da studenti provenienti da altri CdLM, dell'Ateneo o da altra sede universitaria; da studenti rinunciatari o decaduti che vogliono riprendere il percorso universitario; da coloro già in possesso di una laurea che vogliono iscriversi a questo CdLM ovvero per passaggio da CdLM di pari livello.
2. Il riconoscimento totale o parziale dei CFU acquisiti dal richiedente è valutato dal CCdS o da apposita Commissione istituita dallo stesso.
3. Il CCdS, in base all'istanza e alla documentazione prodotta dallo studente, provvede alla valutazione del percorso degli studi dallo stesso e verifica la coerenza tra le attività didattiche per le quali lo studente chiede il riconoscimento dei relativi crediti e le attività didattiche previste dal CdLM. A tal fine, il CCdS si avvale dei pareri dei docenti del CCdS titolari degli insegnamenti direttamente coinvolti e, se necessario, convoca lo studente per acquisire ulteriori informazioni.
4. Le delibere del CCdS, o di sua Commissione, in merito alle richieste di accesso al CdLM dovranno essere approvate dal Consiglio della Scuola di Farmacia e Nutraceutica.

Art. 13

Attività a scelta dello studente

1. Lo studente può scegliere, tra le attività programmate un numero di CFU pari a 8. Il CCdS verifica che la scelta di tali attività sia coerente con il percorso formativo del CdLM.
2. Lo studente può chiedere al CCdS, che deve autorizzare, di svolgere attività formative programmate da altre Università italiane o straniere.
3. Il CCdS, su richiesta dello studente, riconosce tra le Attività a scelta i CFU acquisiti con la frequenza di percorsi alternativi, diversi da quelli previsti ai precedenti punti 1 e 2, soltanto se il riconoscimento dei CFU è stato preventivamente previsto dai bandi e dai programmi di tali percorsi, sia per ciò che attiene la tipologia sia per il numero di CFU acquisibili. Altre tipologie di riconoscimento di CFU ottenuti in differenti percorsi formativi verranno valutati di volta in volta dal CCdS.
4. Nel caso in cui uno studente, trasferito da altro CdLM universitario, chieda al CCdS il riconoscimento tra le Attività a scelta di CFU acquisiti nel CdLM di provenienza, il CCdS acquisita la documentazione utile alla Segreteria Studenti, valuta se la richiesta è coerente con gli obiettivi formativi del CdLM.
5. Il CCdS non riconoscerà in nessun caso le attività svolte dagli studenti, tra quelle a scelta, se preventivamente non è stata presentata la documentazione utile alla Segreteria Studenti.

Art. 14

Prove di profitto

1. Per sostenere una prova di profitto, lo studente deve essere in regola con il pagamento

delle tasse universitarie.

2. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Nel caso di un insegnamento integrato o comunque articolato in più moduli, l'accertamento del profitto dello studente determina una votazione unica sulla base di una valutazione collegiale, contestuale e complessiva.
3. Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente acquisisce una votazione espressa in trentesimi o una idoneità, unitamente ai CFU attribuiti all'attività formativa.
4. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o prova scritta o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera e/o a scelta multipla. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme sopra indicate, nonché i relativi criteri di valutazione sono indicati prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa.
5. Le verifiche del profitto si svolgono previo accertamento dell'identità dei candidati e sono pubbliche.
6. Le competenze acquisite (indicate nella scheda descrittiva di ciascun insegnamento sul sito web del CdLM) verranno verificate tramite esami le cui modalità vengono anch'esse definite nelle schede dell'insegnamento.
7. I programmi delle attività formative devono essere definiti e realizzati in coerenza con gli obiettivi fissati e i CFU assegnati agli stessi, secondo quanto indicato nel piano di studio.
8. Oltre al minimo di sei appelli per anno solare (inteso come i 12 mesi successivi alla conclusione dell'erogazione dell'insegnamento) per ogni attività formativa, per gli studenti fuori corso possono essere previsti appelli straordinari. Questa possibilità può essere estesa anche agli studenti del secondo anno che abbiano completato le attività didattiche, e a studenti con DSA/disabilità purchè segnalati dal Delegato del Rettore alla Disabilità.

Art. 15

Iscrizione agli anni successivi

1. Per l'iscrizione al secondo anno del CdLM, non è richiesta l'acquisizione di un numero minimo di frequenze o di CFU.
2. Lo studente viene iscritto come fuori corso se, avendo acquisito tutte le frequenze previste per il conseguimento del titolo accademico, si trova in difetto di esami.
3. Lo studente decade dallo status di iscritto qualora non superi alcun esame di profitto per cinque anni accademici consecutivi.

Art. 16

Tirocinio formativo

1. Il percorso formativo prevede l'acquisizione di 6 CFU per il tirocinio formativo.
2. È possibile svolgere il tirocinio formativo ed il tirocinio per la tesi presso un laboratorio interno a qualunque Dipartimento dell'Università Magna Græcia di Catanzaro oppure presso istituzioni di ricerca e sanitarie pubbliche e private ovvero aziende esterne.

3. Il CdLM si può avvalere di convenzioni sottoscritte per il servizio di job-placement.
4. Per le attività di tirocinio in laboratorio all'interno delle strutture di Ateneo, il CdLM si può avvalere del contributo di esercitatori esperti, selezionati tra i docenti dell'Ateneo o tramite bando di concorso.

Art. 17

Caratteristiche e modalità di svolgimento della prova finale.

1. La prova finale consiste nella redazione, presentazione e discussione di una tesi sperimentale, a scelta del laureando, elaborata dallo studente in forma scritta e in modo originale sotto la guida di un Relatore, incaricato di seguire la preparazione dello studente.
2. L'elaborato sperimentale ha per oggetto un progetto di ricerca condotto attraverso la frequenza di un laboratorio interno ad un Dipartimento dell'Ateneo oppure presso un ente convenzionato con l'Ateneo.
3. Attraverso la prova finale di tipo sperimentale, viene verificata la capacità del laureando di condurre in coordinamento con un gruppo di ricerca un progetto di natura sperimentale, così come la capacità dello stesso di descrivere, esporre e discutere con chiarezza e padronanza i risultati dello studio condotto.
4. Per essere ammesso a sostenere la prova finale per il conseguimento della laurea, lo studente deve avere acquisito tutti i crediti previsti dal Manifesto degli Studi, ad eccezione di quelli assegnati alla prova finale e deve aver espletato la procedura di domanda di laurea secondo le modalità ed entro le scadenze fissate dagli uffici di segreteria preposti.
5. Il lavoro di tesi svolto viene presentato dallo studente alla Commissione di Laurea, composta da 11 membri, con l'ausilio di diapositive.
6. Il tempo a disposizione dello studente è di circa 15 minuti e la proclamazione dei candidati avviene nello stesso giorno, al termine di tutte le discussioni.
7. Oltre alla figura del Relatore è previsto anche un Correlatore, individuato dal Presidente del CCdS tra i docenti dell'Ateneo o anche esterni ad esso, con il compito di contribuire alla valutazione della tesi finale e del contributo del candidato nella preparazione dell'elaborato.
8. Il voto finale di laurea magistrale è espresso in centodecimi. Il voto minimo per superare la prova è sessantasei/centodecimi.
9. A determinare il voto di laurea contribuiscono in modo indicativo i seguenti parametri:
 - a. la media ponderata dei voti conseguiti negli esami curriculari, espressa in centodecimi;
 - b. i punti attribuiti dalla Commissione di Laurea in sede di discussione della tesi, fino ad un massimo di 11 punti, tengono conto dei seguenti criteri:
 - tipologia della tesi, il cui carattere sperimentale deve essere supportato da caratteristiche di originalità, di innovatività e della metodologia adottata;
 - qualità della presentazione;
 - padronanza dell'argomento;
 - abilità nella discussione;
 - c. la Commissione può attribuire ulteriori incrementi sul voto finale tenendo conto:
 - della durata del corso (in corso/fuori corso): 1 punto;

-esperienza Erasmus: 1 punto.

10. La lode può essere attribuita al voto di laurea con parere unanime della Commissione se il punteggio complessivo risulta superiore a 110.
11. La “Menzione speciale” può essere attribuita qualora la media dei voti degli esami risulti uguale o superiore a 28,5 (104,5 in centodecimi).

Art. 18

Modifica del regolamento

1. Le modifiche al seguente regolamento sono deliberate dal Consiglio del CdS e sottoposte, per quanto di competenza, al Consiglio della Scuola di Farmacia e Nutraceutica.

Art. 19

Entrata in vigore del presente Regolamento

1. Il CdLM relativamente all'ordinamento didattico di cui al presente regolamento, è attivato a partire dall'Anno Accademico 2022/2023 previo parere degli organi di Ateneo competenti;
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di emanazione con Decreto Rettorale.